

Come strutturare il preventivo

D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 – art. 9

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012) si attenua la formulazione dell'art. 9 della prima bozza; il testo definitivo del decreto conferma l'obbligo di fornire il preventivo scritto, ma limitatamente ai casi in cui sia esplicitamente richiesto dal cliente.

Vediamo nel dettaglio quali elementi dovrà contenere il preventivo concordato da fornire al cliente, come previsto dal Decreto Legge.

Misura del compenso

Il professionista deve concordare il compenso della prestazione direttamente con i propri clienti. Il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera o della prestazione da eseguire.

Grado di complessità dell'incarico

Occorre specificare esplicitamente il grado di complessità dell'incarico, in modo da rendere il cliente consapevole delle difficoltà della prestazione.

Informazioni utili circa gli oneri e le spese ipotizzabili

Nel preventivo vanno specificati tutti gli oneri e le spese da anticipare preventivamente; in particolare:

- addebiti di spese effettuate per nome e conto del cliente: tutti i costi che il professionista anticipa per eseguire l'incarico (marche da bollo, diritti, versamenti, etc.)
- addebiti di spese varie documentate: spese legate all'incarico relative a viaggi, soggiorni per trasferte, etc.

Polizza assicurativa

Occorre specificare anche i dati della polizza assicurativa per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. In particolare gli estremi della polizza assicurativa e il massimale assicurato, con l'eventuale franchigia. Qualora il professionista dovesse cambiare compagnia assicurativa durante l'esecuzione dell'incarico, dovrà comunicarlo al cliente.

Altro

In funzione del proprio regime contributivo, occorre specificare gli importi relativi a:

- IVA (al 21%) se il proprio regime contributivo lo prevede
- Contributo integrativo
- Ritenuta d'acconto

Ovviamente il preventivo dovrà essere accettato dal cliente, anche in forma orale, sempre che non ci sia stata esplicita richiesta di accordo preventivo scritto da parte dello stesso cliente.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni sul preventivo sono entrate in vigore dal 24 gennaio 2012 (entrata in vigore del Decreto Legge), ma valgono solo per i nuovi incarichi assunti dai professionisti.

Forma del preventivo

Scritta se espressamente richiesto dal cliente.

Omissione

Se manca il preventivo, si potrebbe configurare illecito disciplinare.